

Pronuncia n.5 / 2018



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
- IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE -



ha emesso la seguente

PRONUNCIA

nel procedimento 003/2018 inerente la Regata Regionale di Ravenna del 03/06/2018 .

FATTO

In data 11 giugno 2018, all'esito dell'acquisizione dal sito www.canottaggio.org dei risultati e del Programma Gare concernenti la Manifestazione oggetto della Pronuncia , questo G.S.N. avviava il presente procedimento ex art.33 p 1 lett.a) del Regolamento di Giustizia Federale chiedendo alla Segreteria Organi di Giustizia (nel seguito SOG), con nota del 11/06/2018 l'acquisizione dei documenti ufficiali della Regata de qua. Pertanto, il 19/06/2018 veniva trasmesso il Verbale delle Regate ed il Verbale del COL ex art 6 del Regolamento Organizzativo delle Regate (di seguito RoR). In data 04/07/2018 venivano acquisiti direttamente dal suddetto sito : Bando di Regata con annesso Regolamento di Regata, Elenco generale degli equipaggi iscritti , Statistica equipaggi per gara.

Dall'esame della citata documentazione si rilevavano le seguenti irregolarità.

Violazione della Norma di Applicazione 29.5 della FIC, del Codice di Gara, per la gara 47 del 3 giugno 2018 , ore 13,20, Quattro di coppia Cadetti M, equipaggi Pontedera SC, Ravenna SC (misto Vittorino SC). Pertanto, con provvedimento del 30 luglio 2018 fissava per il giorno 28 agosto 2018 la data della Pronuncia, concedendo termine per l'eventuale invio di memorie e documenti entro due giorni prima della pronuncia e disponendone tempestiva comunicazione, a cura della SOG, al Sig. Presidente del COL, ai legali rappresentanti degli affiliati : Pontedera SC, Ravenna SC, Vittorino SC, Limite SC ,Mincio SC, al Sig. Presidente di Giuria (p.t. la CDA), al Sig. Segretario Generale della F.I.C..

In data 22 agosto, perveniva a questo GSN, tramite la SOG, una memoria del Presidente del Pontedera SC, datata 16 agosto.

In essa, in merito alle gare in esame, veniva rappresentato che si è avuto riscontro delle violazioni solo a seguito della "comunicazione" del G.S.Inoltre, il predetto precisava: " Purtroppo credo sia stata una svista dei n/s allenatori presenti che in queste gare tante cose devono fare e

qualcosa può scappare. Di questo ci scusiamo per quanto accaduto sottolineando che nessuna premeditazione vi è stata messa cercando di seguire ogni singola regola e portando avanti la legge suprema della sportività.

Purtroppo abbiamo sbagliato e accetteremo le conseguenze sperando che non siano troppo onerose.”

DIRITTO

Preliminarmente.

Il presente procedimento, instaurato ex art.33.1 lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale, entra nella competenza del Giudice Sportivo Nazionale ai sensi dell'art.29.1 lett.a) ed e) atteso che i fatti in esame sono avvenuti in occasione di Regata regolarmente indetta e valida per le classifiche nazionali.

Nel merito.

Il Codice di Gara (di seguito CdG), alla NdA 29 della FIC prevede, per i canottieri delle categorie giovanili fino a 14 anni, specifiche limitazioni, al numero di gare effettuabili giornalmente ed all'intervallo temporale minimo tra gare consecutive. Tali limitazioni ,poiché decrescenti con l'età, pacificamente, sono dettate dal legislatore federale a tutela, dell'integrità fisica dei partecipanti de quibus ed al fine di una serena e non esasperata attività agonistica per le categorie giovanili.

In particolare per i Cadetti la NdA 29.5 del CdG ,sancisce che un canottiere Cadetto “ può gareggiare in singolo tipo 7,20, 1x, 2x. Con un intervallo minimo di due ore può effettuare un ulteriore percorso,.....,in 4x, 4-, 2- e 8+.....”

L'istruttoria ha accertato che relativamente alla gara 47,disputata alle ore 13,20,Quattro di coppia Cadetti M, Finale 1:

- l'equipaggio dell'Affiliato Pontedera SC era costituito da due canottieri che avevano preso parte alla finale1 del Singolo Cadetti M, gara 33 delle ore 12,10 e due vogatori che avevano gareggiato nella stessa specialità, finale 2, gara 34 delle ore 12,15;
analogamente:
- l'equipaggio Ravenna SC (Misto Vittorino SC) presentava un canottiere che aveva preso parte alla predetta finale 33 ed un altro vogatore che aveva preso parte alla finale 34.

Pertanto, non essendo trascorso tra le predette gare 33/34 e la finale 47 l'intervallo minimo di due ore, si configura per entrambi gli equipaggi la violazione della NdA 29.5 del CdG.

Il contraddittorio ha certificato, unicamente, l'ammissione di responsabilità dichiarata per il Pontedera Sc, anche se essa è stata accompagnata da una giustificazione priva di pregio.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale della FIC

deve rilevare, per la gara 47 , ore 13,20 Quattro di coppia Cadetti M, Finale 1, e per gli Affiliati Pontedera Sc (99) e Ravenna SC (Misto Vittorino SC) (106), il mancato rispetto dell'intervallo di tempo tra gare consecutive prescritto dalla vigente normativa e ciò configura per essi l'infrazione ex art 3 p 2 lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale che induce il giudicante ad applicare agli stessi la sanzione ex art 5, p1,lett g) consistente nella revoca dei titoli di classifica; dispone inoltre per essi la revoca dei punti di classifica nazionali di cui al p2 del Bando di Regata.

Dispone altresì la omologazione della gara de qua come segue: gara 47 ore 13,20 Quattro di coppia Cadetti M,Finale 1, 1° Limite SC (325), 2° Limite SC (326), 3°Mincio SC (64). Manda alla SOG per trasmettere la presente ai competenti Uffici per le citate incombenze amministrative.

La presente pronuncia, a cura della SOG sia tempestivamente pubblicata, nonchè comunicata al Sig. Presidente del COL, ai legali rappresentanti degli affiliati : Pontedera SC, Ravenna SC, Vittorino SC, Limite SC ,Mincio SC, al Sig. Presidente di Giuria (p.t. la CDA), al Sig. Segretario Generale della F.I.C..

Roma li 28 agosto 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

(Dr Nicola Moschella)

